

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

Versione 1.0

Approvata in C.D.A. con delibera del 27/11/2023

Versione 2.0

Approvata con delibera in data 23/02/2026

VERSIONE DEL 23/02/2026



REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

ELFI S.p.A., da sempre sensibile alle tematiche etiche e di corretta condotta della propria attività, ha implementato dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni per consentire ai soggetti individuati dalla legge di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che possano ledere l'interesse pubblico o l'integrità della azienda, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato ivi incluse le violazioni del Codice Etico ovvero del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Il presente Regolamento descrive le modalità di trasmissione e gestione delle segnalazioni nell'ambito dell'attività di Elfi S.p.A., C.F./P.IVA 02698210404, sede legale e amministrativa in Forlì (FC), Via Copernico, n. 107 inerenti la violazione del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni normative nazionali a protezione delle persone segnalanti ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 (in seguito "Direttiva") e del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. Le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 pubblicato sul sito web della Società.

La normativa

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Chi può effettuare una segnalazione?

Il Segnalante ("Whistleblower")

L'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023 comprende:

- tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con la Società, pur se privi della qualifica di dipendenti (come i volontari, i tirocinanti, retribuiti o meno);
- coloro che ancora non abbiano un rapporto giuridico con l'Ente (ad esempio in fase di trattative precontrattuali);
- coloro il cui rapporto giuridico sia cessato o che siano in periodo di prova;
- i consulenti;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso i soggetti del settore privato;
- i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso i soggetti del settore privato;
- gli azionisti;
- le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso i soggetti del settore privato.

Il segnalante coincide, dunque, con la persona fisica che effettua una segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sugli illeciti, gli atti, i comportamenti o le omissioni acquisiti nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Come vengono gestite le segnalazioni?

1. Presentazione e Gestione delle Segnalazioni, Denunce e Divulgazioni pubbliche

Le previsioni del D.lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, hanno introdotto

un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni.

Le segnalazioni possono, infatti, essere presentate con le seguenti modalità:

- 1) attraverso l'apposito **"canale interno"** raggiungibile al seguente link <https://gl.elfispa.it/#/>;
- 2) attraverso il **"canale esterno"** rappresentato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito "ANAC") solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (di seguito meglio definite);
- 3) attraverso la **divulgazione pubblica**, solo ove si verifichino particolari condizioni specificamente previste dal legislatore (di seguito meglio definite);
- 4) attraverso la **denuncia all'Autorità Giudiziaria**, nei casi, di seguito definiti in cui il diritto dell'Unione europea o nazionale impongano al segnalante stesso di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio perché la violazione costituisce reato.

2. Segnalazione tramite "Canale interno" di ELFI S.p.A.

Lo strumento che il legislatore ha indicato in via privilegiata per l'inoltro delle segnalazioni è il canale interno.

Al fine di ricevere le segnalazioni tramite canale interno, ELFI S.P.A. ha adottato la piattaforma informatica reperibile al link <https://gl.elfispa.it/#/> a cui si può accedere anche dal sito-web di ELFI S.P.A. nella sezione dedicata al whistleblowing.

ELFI S.P.A. ha nominato il "Gestore" della segnalazione, ovvero la figura preposta per la gestione della segnalazione e della definizione dell'istruttoria, nel proprio Organismo di Vigilanza.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione, sono le seguenti:

- la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima o riservata;
- la segnalazione viene ricevuta dal Gestore e dallo stesso gestita, mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante e degli altri soggetti tutelati, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un Key Code, che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta del Gestore e dialogare, rispondendo a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti;
- per avere massima garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante, è preferibile che il segnalante acceda alla piattaforma per l'invio delle segnalazioni utilizzando un proprio dispositivo personale e al di fuori delle sedi ELFI S.P.A., tramite una rete non aziendale;
- l'identità del segnalante potrà essere svelata, al Gestore solamente nel caso in cui questi ne faccia richiesta per poter dar seguito all'istruttoria, qualora circostanziata e fondata; per poter accedere all'identità del segnalante il Gestore deve ottenere dal Custode dell'Identità l'autorizzazione all'accesso ai dati identificativi del segnalante;
- L'identità del segnalante potrà essere svelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alla segnalazione, ossia dal Gestore, solo in forza di espresso consenso del segnalante stesso.

Per tutelare al massimo il "segnalante" e il "segnalato" sono state adottate tutte le necessarie misure di sicurezza: viene garantita la riservatezza dell'identità di chi scrive e del contenuto della segnalazione attraverso protocolli sicuri e strumenti di crittografia che permettono di proteggere i dati personali e le informazioni fornite. L'identità del segnalante non è mai rivelata senza il suo consenso, a eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente. L'organo attualmente competente per la gestione delle segnalazioni è costituito dai componenti dell'ORGANO DI VIGILANZA di ELFI S.p.A. che dovrà procedere come segue:

- dare avviso di presa in carico alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7

- giorni dalla data del suo ricevimento;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
 - svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
 - dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi;
 - comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.

Qualora la segnalazione interna venga presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato alla gestione della segnalazione, essa deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al Gestore, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Nel dettaglio, il Gestore può svolgere le verifiche di sua competenza, all'esito delle quali, ove emerga l'infondatezza della segnalazione ovvero l'insufficienza degli elementi di fatto segnalati per procedere, ne dispone l'archiviazione.

Il Gestore procede all'archiviazione delle segnalazioni nei casi di:

- a. manifesta mancanza di violazioni di norme nazionali o comunitarie;
- b. manifesta incompetenza di ELFI S.P.A. sulle questioni segnalate;
- c. manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- d. manifesta insussistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della sanzione;
- e. finalità palesemente emulativa;
- f. accertato contenuto generico della segnalazione o tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione non appropriata o inconferente;
- g. produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte censurabili;
- h. mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione.

All'esito delle attività svolte, ove si ravvisi la fondatezza della segnalazione, il Gestore è tenuto a rivolgersi tempestivamente agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, ognuno secondo le rispettive competenze. Sarà dunque dovere del Gestore presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalla legge.

Non spetta, infatti, al Gestore della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da ELFI S.P.A. oggetto di segnalazione, spettando tali verifiche unicamente agli enti/istituzioni a ciò preposti.

ELFI S.P.A. adotta, nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, le iniziative necessarie ad assicurare l'applicazione di sanzioni proporzionali ed eque rispetto ai fatti accertati, tenendo conto di quanto previsto dal Codice Etico, dai contratti collettivi e individuali di lavoro vigenti, dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/01 e da eventuali accordi contrattuali in essere con i soggetti interessati.

Il Gestore fornisce un riscontro alla segnalazione entro il termine di tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento; tale riscontro può consistere nella comunicazione dell'archiviazione della segnalazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata oppure nel rinvio all'Autorità competente per ulteriori indagini.

Occorre precisare che il medesimo riscontro, da rendersi nel termine di tre (3) mesi, può anche essere meramente interlocutorio, giacché possono essere comunicate le informazioni relative a tutte le attività che si intende intraprendere e lo stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, gli esiti dovranno comunque essere comunicati al segnalante.

Le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Cosa può essere segnalato?

Secondo la normativa suindicata, la segnalazione deve riguardare comportamenti, atti od omissioni che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, come ad esempio le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il whistleblower, ragionevolmente e sulla base di elementi concreti, valuti possibile compiersi.

Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici), che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto.

Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

Cosa deve essere escluso dalla segnalazione?

- Contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea;
- segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Non sono, altresì, ricomprese tra le violazioni segnalabili le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività che non comportino la violazione di disposizioni normative nazionali o europee.

In ogni caso, prima di effettuare una segnalazione, il segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni inerenti alle violazioni che si intendono segnalare siano veritiere e rientrino nelle previsioni della normativa applicabile.

Quali tutele sono previste per il segnalante?

Le disposizioni vigenti prevedono un sistema di tutele offerte a colui che segnala, effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni e anche ai soggetti diversi dal segnalante e denunciante che, proprio in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante, potrebbero essere destinatari di ritorsioni.

Le misure a tutela del segnalante sono (come previsto dalle Linee Guida ANAC, approvate con Delibera n°311 del 12 luglio 2023 e successive):

1) la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. La riservatezza viene garantita anche nel caso di segnalazioni - interne o esterne - effettuate tramite messaggistica vocale condivisa sulla piattaforma.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione venga effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse entro il termine sopra indicato.

La normativa prevede espressamente due casi nei quali, per rivelare l'identità del segnalante a soggetti diversi dal Gestore, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il legislatore ha infine ritenuto di garantire la riservatezza anche:

- i) alla persona fisica segnalata;
- ii) al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- iii) a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione.

La riservatezza del facilitatore, della persona fisica segnalata e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie.

2) la tutela da eventuali misure ritorsive adottate da ELFI S.P.A. in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione.

Le norme vigenti prevedono, a tutela del *whistleblower*, il divieto di ritorsione definita come *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della*

segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto". La ritorsione può consistere sia in atti o provvedimenti ma anche in comportamenti od omissioni che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano pregiudizio ai soggetti tutelati.

Sono considerati atti che possono avere natura ritorsiva, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di seguito indicati:

- a. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- b. retrocessione di qualifica o mancata promozione;
- c. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- d. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e. note di demerito o referenze negative;
- f. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- h. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- i. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
- m. conclusione anticipata o annullamento del contratto di consulenza, fornitura di beni o servizi;
- n. annullamento di una licenza o di un permesso;
- o. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Sono incluse nella disciplina di protezione anche le ritorsioni *"solo tentate o minacciate"*.

L'applicazione del regime di protezione contro le ritorsioni è, in ogni caso, subordinata alle seguenti condizioni:

- a. il *whistleblower* ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b. la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dal D.lgs. n. 24/2023;
- c. è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- d. non sono sufficienti invece i meri sospetti o le "voci di corridoio";
- e. non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare, a denunciare o effettuare la divulgazione pubblica.

È opportuno sottolineare che la tutela prevista in caso di ritorsioni non è garantita quando venga accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento di tale responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate dal segnalante **esclusivamente ad ANAC**, alla quale è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica effettuata. Nel caso in cui venga accertata la natura ritorsiva di atti, provvedimenti, comportamenti, omissioni adottati, o anche solo tentati o minacciati, ne consegue la loro nullità e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. In caso di licenziamento, è prevista la nullità dello stesso e il diritto al reintegro nel posto di lavoro.

3) le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni.

Il segnalante non è perseguibile per i reati di seguito indicati nei casi di diffusione di informazioni protette dalla normativa sul *whistleblowing*:

- Rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.);
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore;
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali;
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La scriminante opera solo nei casi in cui ricorrano cumulativamente due condizioni:

- a. occorre che al momento della rivelazione o diffusione vi siano fondati motivi per ritenere che le informazioni siano necessarie per far scoprire la violazione. Il segnalante, quindi, deve ragionevolmente ritenere, e non in base a semplici illazioni, che quelle informazioni debbano svelarsi perché indispensabili per far emergere la violazione, ad esclusione di quelle superflue, e non per ulteriori e diverse ragioni (ad esempio, *gossip*, fini vendicativi, opportunistici o scandalistici);
- b. occorre inoltre che la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni vigenti (D.lgs. n. 24/2023) al fine di poter beneficiare delle tutele.

L'esonero di responsabilità rileva solo nell'ipotesi di accesso "lecito" alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.

Inoltre, l'esclusione della responsabilità penale e di ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, si estende ai comportamenti, agli atti o alle omissioni se collegati alla segnalazione, denuncia, divulgazione pubblica e strettamente necessari a rivelare la violazione.

4) le misure di sostegno da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

È prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante. In particolare, tali enti, inseriti in un apposito elenco, pubblicato da ANAC sul proprio sito istituzionale, prestano assistenza e consulenza a titolo gratuito:

- sulle modalità di segnalazione;
- sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione Europea;
- sui diritti della persona coinvolta;
- sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

5) Il divieto di rinunce e transazioni.

La normativa prevede che le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che abbiano per oggetto i diritti e le tutele previsti dalla normativa sul whistleblowing non siano valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette di cui all' art. 2113, comma 4, c.c. (vale a dire davanti al giudice, in sede sindacale, ecc.).

Sono previste estensioni della tutela del segnalante?

Sì. Le misure a tutela del segnalante si applicano anche: al facilitatore (persona fisica che assiste il

segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata);

- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sono previsti casi di perdita delle tutele?

Sì. La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa. Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante e denunciante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

Tutela dei dati personali

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti, divulganti o denunciati, il legislatore ha previsto che l'acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le Autorità competenti, avvengano in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.

Tale tutela va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, in quanto "interessati" dal trattamento di dati personali.

In merito alla gestione delle segnalazioni, soprattutto per quanto concerne quelle ricevute tramite la piattaforma in uso, ELFI S.P.A. - in qualità di Titolare del trattamento - si impegna a rispettare alcuni fondamentali principi in materia di tutela dei dati personali, in particolare:

- ricorrere per la fornitura della piattaforma a un soggetto che presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, cosicché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Reg. UE 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato; inoltre, tale soggetto è stato debitamente nominato "responsabile del trattamento" ex art. 28 Reg. UE 2016/679;
- assicurare, per quanto di propria competenza, il trattamento in maniera da garantire la sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative idonee a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, distruzione e il danno accidentali;
- rendere *ex ante* ai possibili interessati una specifica informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679, mediante la pubblicazione sul sito web di ELFI S.p.A.;
- effettuare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati trattati tramite la piattaforma ex art. 35 Reg. UE 2016/679;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento ex art. 30 Reg. UE 2016/679, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;
- conservare i dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione, specificatamente per il termine definito per l'obbligo di riscontro e per i successivi cinque (5) anni.

A tutti i soggetti interessati, con riferimento ai propri dati personali trattati nell'ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia, sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 – 22 ex Reg. UE 2016/679. Tuttavia, in considerazione della natura intrinseca dei dati trattati e delle finalità di trattamento, in caso di ricezione di istanze di esercizio dei diritti ELFI S.P.A. – quale Titolare del trattamento – terrà conto di

quanto previsto dall'art. 2 *undecies* Codice Privacy rubricato "Limitazioni ai diritti dell'interessato" che individua talune ipotesi in cui i diritti previsti dal Reg. UE 2016/679 non possono essere esercitati poiché dall'esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela della riservatezza dell'identità della persona segnalante. In tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati tramite il Garante per la protezione dei dati personali con le modalità di cui all'art. 160 Codice Privacy.

La Segnalazione Esterna all'ANAC, la Divulgazione Pubblica e la Denuncia all'Autorità

Oltre alle segnalazioni interne la normativa vigente disciplina ulteriori modalità di segnalazione attraverso il c.d. canale esterno, vale a dire l'ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all'Autorità Giudiziaria. La possibilità di accedere a tali canali di segnalazione è vincolata alla sussistenza di precise condizioni di seguito riportate.

Le segnalazioni "esterne" all'ANAC

Le segnalazioni esterne devono essere trasmesse ad ANAC quale unico ente competente alla loro gestione, ad eccezione delle denunce all'Autorità Giudiziaria. I soggetti legittimati all'invio di segnalazioni esterne sono sempre le persone fisiche sopra indicate nel presente Regolamento.

Eventuali segnalazioni esterne presentate erroneamente ad un soggetto diverso da ANAC, che ritiene di non essere competente, devono essere trasmesse a quest'ultima, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele di cui al D.lgs. n. 24/2023 o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione. La trasmissione va fatta entro sette (7) giorni dalla data del ricevimento delle segnalazioni, dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

L'accesso al "canale esterno" presso ANAC è consentito esclusivamente al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore.

In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

1. il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo presso l'Ente interessato dalla segnalazione o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
2. la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati;
3. la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure essa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
4. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante e gli altri soggetti che godono della protezione sopra indicati possono, inoltre, comunicare ad ANAC, tramite piattaforma informatica, le ritorsioni che ritengono di avere subito in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica.

La segnalazione esterna viene acquisita da ANAC mediante i canali appositamente predisposti, come meglio dettagliati sul regolamento consultabile al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-segnalazioni-esterne-ed-esercizio-potere-sanzionatorio-anac-del.301.2023>

In particolare, si tratta di:

- Piattaforma informatica tramite accesso al seguente link <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>;
- Segnalazioni orali;
- Incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni inviate direttamente all'ANAC attraverso la piattaforma informatica vengono gestite, anche

tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le modalità di gestione delle segnalazioni da parte dell'ANAC sono disciplinate dalle Linee Guida adottate dall'Autorità cui si fa rinvio (vedasi, in particolare, la Seconda Parte della Delibera ANAC n. 311 del 12/7/2023).

La divulgazione pubblica

Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La protezione per il segnalante (e gli altri soggetti tutelati) è riconosciuta in caso di divulgazione pubblica esclusivamente se al momento della divulgazione ricorra una delle seguenti condizioni:

1. ad una segnalazione interna, a cui l'ente non ha dato riscontro nei termini previsti, ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
2. la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all'ANAC, la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
3. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, e non semplici illazioni, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
4. la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché, sulla base di fondati motivi, ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

Nella divulgazione pubblica, ove il soggetto riveli volontariamente la propria identità, non viene in rilievo la tutela della riservatezza, ferme restando tutte le altre forme di protezione previste dal decreto per il *whistleblower*. Laddove, invece, la divulgazione avvenga utilizzando, ad esempio, uno pseudonimo o un *nickname*, che non consente l'identificazione del divulgatore, ANAC tratterà la divulgazione alla stregua di una segnalazione anonima e avrà cura di registrarla, ai fini della conservazione, per garantire al divulgatore, qualora sia successivamente disvelata l'identità dello stesso, le tutele previste nel caso in cui subisca ritorsioni.

La denuncia all'Autorità giudiziaria

Il D.lgs. n. 24/2023 riconosce al segnalante anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità Giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità Giudiziarie cui è sporta la denuncia.

Divulgazione del Regolamento

Il presente Regolamento è consultabile attraverso il sito internet di ELFI al seguente link www.elfispa.it. ELFI S.P.A. promuove iniziative di sensibilizzazione e formazione del personale per divulgare le finalità della disciplina in materia di *whistleblowing* e la procedura adottata per le segnalazioni.

Come effettuare una segnalazione?

Accedere al link <https://gl.elfispa.it/#/>

Attenzione
È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.
[Scarica il Tor Browser](#)
Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: **vn4pbzi4b36d5puohtlijrmqxf44nsqor2bpvwfklxg7ufog36j**



Elfi

Invia una segnalazione

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Accedi

Cliccando su “Invia Segnalazione” si aprirà l’informativa che dovrà essere confermata per procedere all’inserimento della segnalazione

Vi verranno richiesti i dati personali (nome, cognome e/o email) e le informazioni della segnalazione.



Elfi

Nome	Cognome	E-mail
Descrivi in poche parole la tua segnalazione. *		
Descrivi la tua segnalazione in dettaglio. *		
Dove sono avvenuti i fatti? *	Quando sono avvenuti i fatti? *	
Come sei coinvolto/a nel fatto segnalato? *		
Hai delle prove a supporto della tua segnalazione? *		
Hai segnalato i fatti ad altre organizzazioni o ad altri individui? *		
Qual è il risultato che vorresti ottenere con il nostro supporto? *		

[Invia](#)

Cliccando su INVIA verrà rilasciato un numero di segnalazione che vi servirà per tenere sotto controllo una segnalazione fatta inserendolo nella schermata di accesso al portale.



Attenzione

È caldamente consigliato di visitare questo sito utilizzando l'applicazione chiamata Tor Browser che tutela il tuo anonimato.

[Scarica il Tor Browser](#)

Poi, una volta installato, copia ed incolla il seguente indirizzo all'interno del Tor Browser: <vnx4pbzi4b36d5puohtijrmqxf44nsqor2bpvwfklxg7ufog36j>



Elfi

[Invia una segnalazione](#)

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

[Accedi](#)

Se l'informativa non è confermata non sarà possibile procedere con l'inserimento della Segnalazione